

STATUTO

I GIARDINI D'INFANZIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CARINI PA VIA PETRARCA 43/D

Numero REA: PA - 240879

Codice fiscale: 05198900820

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-07-2007 - Statuto completo	2
--	---

Venendo alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del
Giorno, il Presidente espone ai presenti la necessità di modi-
ficare la struttura della Società da Cooperativa di produzione
e lavoro a Cooperativa Sociale, perché più idonea rispetto al-
le finalità sociali della stessa.

L'assemblea, approvata senza riserve la relazione del Presi-
dente, con voto unanime,

DELIBERA:

- di modificare la struttura della Società da Società Coopera-
tiva produzione e lavoro a Società Cooperativa Sociale e di
approvare il nuovo statuto sociale con le conseguenti modifi-
che e adeguamenti, statuto che qui di seguito si trascrive:

STATUTO

TITOLO I

Art. 1 (Denominazione Sociale)

E' costituita una società cooperativa sociale, denominata "**I
GIARDINI D'INFANZIA - Società Cooperativa Sociale**".

Art. 2 (Sede Sociale)

La società ha sede in **Carini (PA)**.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo ammi-
nistrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove,
e modificare l'indirizzo sociale all'interno del Comune
costituente sede sociale.

Art. 3 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es-

sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 4 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo socia-

le.

La Cooperativa aderisce alla Confcooperative e/o agli altri
enti di categoria cui ritenga utile associarsi.

Art. 5 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto primario la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, nonché lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi, purché finalizzate queste ultime all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Più in particolare, nel quadro delle dette finalità primarie ed entro i limiti dettati dalla legge 381/91 ed ogni altra normativa in materia di cooperative sociali, essa si propone di svolgere le seguenti attività:

- l'organizzazione e la gestione, sia in proprio che per conto terzi, di asili nido, scuole materne ed elementari, nonché di corsi di istruzione in genere per ogni livello culturale e per persone di ogni età;
- l'attività di assistenza ai bambini e giovani nelle colonie;
- la gestione di servizi scolastici, doposcuola per l'infanzia e giovani di ogni età e baby parking;
- l'attività di assistenza agli anziani anche mediante la pro-

	mozione ed organizzazione di centri di incontro, di soggiorni	
	climatici, marini e montani;	
	- l'assistenza agli handicappati, anche nei limiti del reinse-	
	rimento alla vita normale;	
	- l'attività di assistenza ai ragazzi svantaggiati, promuoven-	
	do corsi di recupero scolastico, al fine di combattere la di-	
	spersione scolastica;	
	- l'attività di assistenza agli emigrati ed immigrati al fine	
	di tutelare i loro diritti nell'ambito del territorio italiano	
	e nei relativi paesi di appartenenza, favorendo il collegamen-	
	to tra gli stessi e le loro famiglie, curare la loro istruzio-	
	ne per facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro;	
	- l'organizzazione di corsi di formazione professionale per	
	l'assistenza ai giovani ed alle persone di ogni età;	
	- la gestione di manifestazioni di carattere culturale, scien-	
	tifico, artistico e sportivo, quindi l'organizzazione di spet-	
	tacoli, fiere, mostre, convegni e attività di carattere educa-	
	tivo e divulgativo;	
	- l'organizzazione di viaggi culturali, escursioni e gite;	
	- la gestione di attività finalizzate allo studio, alla tutela	
	ed alla valorizzazione dei beni ambientali, paesaggistici,	
	culturali ed architettonici;	
	- la gestione all'interno della struttura ove viene svolta	
	l'attività didattica di bar, mense, cinema, teatri, palestre e	
	laboratori linguistici;	
	Pag. 6/25	

	- la gestione di servizi scuola-bus;	
	- la gestione di attività editoriali di tipo didattico ed in-	
	formativo.	
	La Società potrà inoltre:	
	- promuovere, favorire e gestire in tutte le forme possibili	
	la qualificazione e la preparazione professionale dei soci;	
	- avvalersi di personale specializzato e tecnici specializza-	
	ti, sia per l'attività didattica che per la gestione dell'in-	
	tera struttura organizzativa;	
	- svolgere l'attività di sviluppo di nuove metodologie didat-	
	tiche;	
	- mettere a disposizione di terzi i propri locali ed attrezza-	
	ture, prestando tutti quei servizi inerenti all'attività di-	
	dattica svolta dalla società;	
	- organizzare corsi di formazione professionale e perfeziona-	
	mento professionale, meeting, congressi, nonché qualsiasi al-	
	tra manifestazione che possa risultare idonea per lo sviluppo	
	dell'attività sociale; stipulare convenzioni con Enti e/o	
	Istituzioni sia pubbliche che private, comunali, regionali,	
	nazionali ed internazionali, nel rispetto della normativa vi-	
	gente.	
	Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali la coopera-	
	tiva potrà compiere tutti gli atti necessari o utili alla rea-	
	lizzazione degli scopi sociali, partecipare a gare d'appalto,	
	licitazioni private e trattative private.	
	Pag. 7/25	

La società cooperativa potrà compiere, non come attività prevalentemente ma per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, ogni e qualsiasi operazione industriale, mobiliare ed immobiliare ivi compresa l'assunzione di mutui con o senza garanzie reali per il finanziamento delle attività sociali e la concessione di fidejussioni, avalli ed ipoteche a favore di enti e società a cui la società cooperativa aderisce nonché a favore di altre cooperative, e potrà assumere partecipazioni e interessenze in altre imprese aventi oggetto analogo ed affine o connesso al proprio.

Sono escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1 della legge 2 gennaio 1991 n. 1 e quant'altro disciplinato dal D.Lgs. 23 luglio 1996 n. 415, le attività di mediazione e consulenza di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, nonché l'attività di imprese di investimento di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

La società è disciplinata e intende operare nell'ambito delle norme generali sulla cooperazione e dei principi di mutualità previsti dalle vigenti leggi dello Stato in materia e si propone altresì di promuovere il miglioramento economico dei singoli soci. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti dei terzi non soci ai sensi dall'articolo

2521 c.c..

Art. 6 (soci)

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore ai minimi di legge. Sono soci lavoratori coloro che:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda.

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Possono essere ammessi soci volontari nelle forme previste dall'art. 2 della Legge 8.11.1991 n. 381.

Possono essere soci le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che abbiano i requisiti per partecipare all'attività dell'impresa esercitata dalla società cooperativa.

Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon fun-

zionamento dell'impresa e comunque nella percentuale stabilita dalla legge.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici dev'essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Art. 7

Chi desidera essere ammesso come socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione che dovrà contenere:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza.

b) l'indicazione della effettiva attività che il richiedente vuole svolgere, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute, nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità del presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione.

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;

d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Sull'accoglimento della domanda decide l'Organo Amministrativo.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà

instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento.

I versamenti delle quote saranno richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che riterrà convenienti e comunque secondo le norme vigenti.

Le quote dei soci ammessi non possono essere cedute con effetto verso la Società se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Art. 8

E' fatto obbligo ai soci:

- a) provvedere al versamento della quota sociale.
- b) provvedere alla tassa di ammissione.
- c) provvedere all'osservanza dello statuto e dei regolamenti.
- d) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed all'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e fermo restando le esigenze della cooperativa.

Art. 9

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro subordinato o professionale a favore di terzi esercenti impre-

se concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'Organo Amministrativo che può tenere conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Art. 10

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza o per esclusione. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può decadere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo.
- d) che volontariamente abbia rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la loro volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro.
- e) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori.

Spetta all'organo di amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

Art. 11

	L'esclusione sarà deliberata dall'organo di amministrazione	
	nei confronti del socio:	
	a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'am-	
	missione;	
	b) che svolge attività in contrasto o concorrente con quelle	
	della società, senza espresso assenso del Consiglio di Ammini-	
	strazione;	
	c) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o	
	nei regolamenti oppure le deliberazioni legalmente prese dagli	
	organi sociali competenti;	
	d) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente	
	gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;	
	e) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplina-	
	ri, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	f) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.	
	Art. 12	
	Nel caso del decesso di un socio la società continuerà con gli	
	eredi o legatari della di lui quota sociale, purché essi ab-	
	biano i requisiti per l'ammissione e vi consentano.	
	Essi, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare	
	quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappre-	
	senterà di fronte alla società.	
	Pag. 13/25	

Art. 13

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure della minore somma risultante dal bilancio di esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza o esclusione devono essere comunicate ai soci interessati al provvedimento mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, alla deliberazione di recesso, di decadenza o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente articolo 6.

Art. 14

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso o il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'Organo Amministrativo ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e sta-

bilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 15

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale, che è variabile ed è formato da quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;

b) dal fondo di riserva legale;

c) dalle somme accantonate a riserva indivisibile costituita ai sensi dell'art.12 della legge 16.12.1977 n.904;

d) dal fondo sovrapprezzo;

e) dal fondo rivalutazione di cui all'art.7 della legge 31.1.1992 n.59;

f) dal fondo per fini mutualistici.

g) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

h) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine di raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve di cui ai punti b), c), f), g), e h) non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della società ed anche dopo lo scioglimento.

Art. 16

La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore potranno essere versati a rate e precisamente:

- a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;
- b) il rimanente nei termini da stabilirsi dall'organo di Amministrazione.

Art. 17

Le quote sociali non possono essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo di Amministrazione.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 18

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio viene approvato dall'assemblea la quale delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali al netto di tutte le spese e costi pagati e da pagare, compresi gli ammortamenti.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi.

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristoro a favore dei soci lavoratori qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	. erogazione diretta;	
	. aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;	
	. emissione di obbligazioni;	
	. emissione di azioni di sovvenzione e di partecipazione co-	
	operativa.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori, do-	
	vrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità	
	e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Co-	
	operativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in appo-	
	sito regolamento.	
	Qualora dal bilancio risultino residui attivi, questi saranno	
	destinati obbligatoriamente come segue:	
	. almeno il 30 per cento al fondo di riserva legale;	
	. ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione nella misura e con le modalità previste	
	dalla legge.	
	L'eventuale rimanente potrà essere destinato:	
	1. a eventuale aumento gratuito del capitale sociale sotto-	
	scritto e versato a titolo di rivalutazione nella misura che	
	verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio, nel	
	tassativo limite massimo della variazione dell'indice Istat	
	per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui	
	Pag. 17/25	

	gli utili sono stati prodotti, così come stabilito dalla nor-	
	mativa per tempo vigente;	
	2. all'eventuale erogazione di un dividendo ai soci nella mi-	
	sura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilan-	
	cio e che non potrà superare in ogni caso la misura massima	
	consentita dalle vigenti norme di legge in materia di requisi-	
	ti mutualistici per le Società cooperative, ragguagliato al	
	capitale effettivamente versato;	
	3. a eventuale quota ripartita tra i soci, a titolo di ristor-	
	no, anche mediante aumento delle rispettive quote di capitale	
	sociale, in relazione all'ammontare degli acquisti dai medesi-	
	mi soci perfezionati con la Cooperativa nel corso dell'eserci-	
	zio sociale di riferimento;	
	4. alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva	
	straordinari sempre indivisibili, nella misura che verrà sta-	
	bilita dall'Assemblea che approva il bilancio.	
	L'Assemblea, ferma restando la devoluzione alla riserva lega-	
	le, può deliberare la destinazione dei residui attivi confor-	
	memente a quanto previsto dal presente Statuto proporzional-	
	mente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.	
	Le riserve comunque sono indivisibili e non possono essere ri-	
	partite fra i soci sia durante la vita della Società che al-	
	l'atto del suo scioglimento, ai sensi di quanto stabilito dal-	
	l'art. 12 della legge 904 del 16 dicembre 1977.	
	ORGANI SOCIALI	
	Pag. 18/25	

Art. 19

Sono organi della Società:

a) l'assemblea dei soci;

b) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;

c) il collegio sindacale, ove obbligatorio per legge.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 20

L'Assemblea è composta dai soci iscritti da almeno tre mesi nel relativo libro sociale, ciascuno dei quali ha diritto ad un voto.

L'Assemblea dei soci può deliberare in seduta ordinaria oppure straordinaria.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, viene convocata , anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, dal Consiglio di Amministrazione mediante l'avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data di prima convocazione e seconda convocazione che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, da spedire a mezzo raccomandata (ovvero altro mezzo idoneo allo scopo, fra cui l'avviso scritto recapitato brevi manu, oppure il fax o l'e-mail ove il socio ne abbia dato espresso consenso fornendo il suo numero fax o indirizzo di posta elettronica) inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti

tutti i soci con diritto di voto, nonché il collegio sindacale
se costituito.

Art. 21

L'assemblea delibera:

a) sugli argomenti previsti dal Codice Civile:

b) sull'eventuale erogazione di trattamenti economici ulterio-
ri ai sensi dell'art. 3 comma 2, della legge 3 aprile 2001
n.142;

c) alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3
aprile 2001, n.142, un piano di avviamento allo scopo di pro-
muovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;

d) all'occorrenza , un piano di crisi aziendale, con le rela-
tive forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavo-
ratori ai fini della soluzione della crisi, nonché , in pre-
senza delle condizioni previste dalla legge, il programma di
mobilità.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro
120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, o
comunque non oltre 180 giorni quando lo richiedano particolari
esigenze relative alla struttura o all'oggetto della Società.

L'Assemblea si riunisce inoltre quando essa è richiesta da al-
meno due terzi dei soci.

Art. 22

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera col voto
favorevole della metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

Art. 23

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona nominata dall'assemblea. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea.

Di ogni adunanza viene redatto verbale da riportare sull'apposito libro sociale.

Art. 24

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti di quota sottoscritta.

Ciascun socio ha un voto solo qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare al massimo due soci.

AMMINISTRAZIONE

Art. 25

La Società è amministrata alternativamente da un Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore Unico.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, se nominato, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Art. 26

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazioni se non quelle previste dalla legge, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per attuare o raggiungere lo scopo sociale. In particolare, in via esemplificativa, potrà:

- compiere qualsiasi attività bancaria, cambiaria, commerciale e finanziaria;
- costituire garanzie anche reali, surroghe, postergazioni, cancellazioni;
- stipulare contratti di mutuo;
- incassare somme presso qualsiasi ente pubblico o private presso enti e società pubbliche e private;
- riscuotere vaglia postali, assegni;
- stipulare contratti;
- rilevare aziende;
- assumere e licenziare qualsiasi figura di dipendente;
- porre in essere azioni giudiziarie o resistere in giudizio;
- compiere tutto quanto è necessario e utile alla società;
- nominare direttori, procuratori ad negozia per determinati atti o categorie di atti.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 27

Il collegio sindacale è nominato ricorrendo le condizioni pre-

viste dal Codice Civile. Esso può essere istituito, altresì, pur non ricorrendo le condizioni del C.C. su espressa delibera dell'assemblea dei soci. Esso si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, aventi i requisiti previsti dalle vigenti normative in materia, eletti dall'assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Qualora l'assemblea stabilisca che i sindaci devono essere retribuiti, la retribuzione deve essere fissata prima o all'atto della nomina per tutta la durata della carica.

Art. 28

In qualunque caso di scioglimento della Società l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci, stabilendone il potere.

In caso di scioglimento o di liquidazione della società il patrimonio, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge n.59 del 31.1.1992.

ART. 29

La clausola mutualistiche in materia di remunerazione del capitale sociale, di indivisibilità tra i soci delle riserve pa-

	trimoniali e di devoluzione nel patrimonio residuo, sono inde-	
	rogabili e devono essere in fatto osservate.	
	La società intende operare quale cooperativa a mutualità pre-	
	valente e quindi si impegna a rispettare tutti gli obblighi ed	
	i divieti posti dall'art. 2514 c.c., al quale il presente atto	
	fa integrale rinvio.	
	Art. 30	
	Per tutto quanto non è regolato dal presente statuto, valgono	
	le disposizioni del codice civile (ed in particolare quelle	
	sulle società cooperative e, in quanto compatibili, le norme	
	sulla società a responsabilità limitata) e delle leggi specia-	
	li sulla cooperazione, in specie quelle sulle cooperative so-	
	ciali.	

	Indi, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chie-	
	dendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente	
	Assemblea alle ore diciannove e minuti venticinque.	
	Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto	
	a chiara voce alle comparenti che lo approvano.	
	Scritto da persona di mia fiducia e da me completato in venti-	
	quattro pagine sin qui di sei fogli; si sottoscrive alle ore	
	diciannove e minuti trenta.	
	Firmato: LO BUE Giuseppa, LENTINI Ninfa, FINAZZO Rosalia Gae-	
	tana, Dott. Vincenzo MARRETTA Notaio.	
	* * *	
	Pag. 24/25	